

## *dalla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20-10-1998*

**DECRETO 10 settembre 1998.**

**Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995  
concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14  
aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di  
laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in  
stato di gravidanza ed a tutela della maternita'.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;  
Visto in particolare l'art. 1, comma 5, lettera a), del  
predetto decreto che esclude dalla partecipazione al  
costo le prestazioni finalizzate alla tutela della  
maternita', prevedendo l'aggiornamento del decreto del  
Ministro della sanita' del 6 marzo 1995;  
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995  
recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile  
1984 "Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e  
diagnostica strumentale per le donne in stato di  
gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile"";  
Sentito il Consiglio superiore di sanita' - Assemblea  
generale  
nella seduta del 17 giugno 1998;  
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del  
30 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi  
dell'art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo  
29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica  
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni  
specialistiche per la tutela della maternita' indicate  
dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne  
formano parte integrante, fruite presso le strutture  
sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i  
consultori familiari.

Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le  
visite mediche periodiche ostetricoginecologiche.

2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica  
strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni  
specialistiche e' effettuata dai medici di medicina  
generale o dagli specialisti operanti presso le strutture  
accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i

consultori familiari. La prescrizione dello specialista e' obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.

#### Art. 2.

1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.

2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.

3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno.

4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.

#### Art. 4.

1. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 73

Il Ministro della sanita' Bindi

### **ALLEGATO A**

#### **PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE**

##### **1. Prestazioni specialistiche per la donna**

---

89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza  
ginecologica preconcezionale

90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test di Coombs indiretto): in  
caso di rischio di isoimmunizzazione

91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, Ig M)

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (Ig G, Ig M)

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in  
caso di riduzione del volume cellulare medio e di altera-  
zioni morfologiche degli eritrociti

90.66.5 Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di  
riduzione del volume cellulare medio e di alterazioni  
morfologiche degli eritrociti

91.38.5 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP test)

---

##### **2. Prestazioni specialistiche per l'uomo**

---

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in  
caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie

90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in  
caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie

90.66.5 Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di  
donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie

---

3. Prestazioni specialistiche per la coppia

---

- 91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA OEHIV 1-2@ ANTICORPI  
H 90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)  
91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante  
emoagglutin. Passiva) (TPHA)  
91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA  
(Flocculazione) (VDRL) (RPR)
- 

4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista:

---

- 89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Consulenza genetica  
88.79.7 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE  
68.12.1 ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione del canale  
cervicale  
68.16.1 BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica  
(isteroscopia) dell'endometrio  
90.46.5 ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)  
90.47.5 ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)  
90.51.4 ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPERROSSIDASI  
(AbTPO)  
90.54.4 ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)  
91.31.2 CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio  
(Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla coppia
- 

Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

Il Ministro della sanità  
BINDER

## ALLEGATO B

### PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLÓGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13a settimana, e comunque al primo controllo:

---

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

H 90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D), qualora non eseguito in funzione preconcezionale,

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) (S)

90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) (S/U)

91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative, entro la 17A settimana

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto

91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) (TPHA): qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner

91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) (VDRL) (RPR): qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner

91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1-2) ANTICORPI

90.27.1 GLUCOSIO (S/P/U/dU/La)

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA

90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test di Coombs indiretto): in caso di donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilita' ABO, il test deve essere ripetuto alla 34a-36a settimana.

---

Tra la 14a e la 18a settimana:

---

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (\*)

---

Tra la 19a e la 23a settimana:

---

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO..(\*)

88.78 ECOGRAFIAOSTETRICA

---

Tra la 24a 27a settimana:

---

90.27.1 GLUCOSIO (S/P/U/dU/La)

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (\*)

---

Tra la 28a e la 32a settimana:

---

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

90.22.3 FERRITINA (P/(Sg)Er): in caso di riduzione del volume  
globulare medio

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (\*)

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA

---

Fra la 33a e la 37a settimana

---

91.18.5 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg

91.19.5 VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (\*)

91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1-2) ANTICORPI in caso di  
rischio anamnestic

---

Tra la 38a e la 40a settimana

---

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (\*)

---

Dalla 41a settimana

---

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica richiesta dello specialista

75.34.1 CARDIOTOCOGRAFIA: su specifica richiesta dello specialista; se necessario, monitorare fino al parto

---

(\*) In caso di batteriuria significativa

---

90.94.2 ESAMECOLTURALE DELL'URINA (URINOCOLTURA) Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica.

---

IN CASO DI MINACCIA DI ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE PRESTAZIONI

**SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELL'EVOLUZIONE DELLA GRAVIDANZA.**

Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

Il Ministro della sanita'

**BINDI**

## ALLEGATO C

INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRENATALE (desunte dalle "Linee Guida per i test genetici" approvate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi categorie:

1. presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche;
2. presenza di un rischio fetale reso evidente nel corso della gestazione: malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie infettive insorte in gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche, familiarità per patologie genetiche.

Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche fetali sono:

- \* età materna avanzata (= o > 35 aa.)
- \* genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica
- \* genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico
- \* genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità
- \* anomalie malformative evidenziate ecograficamente
- \* probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a verifica continua della qualità.

Il Ministro della sanità

BINDI